

SCHEMA DI ACCORDO
per la realizzazione del progetto "La Cassetta degli Attrezzi"

TRA

- **FONDAZIONE LAC Ente Filantropico ETS** (di seguito anche “**Fondazione LAC**”), C.F: 91048370349, con sede legale in Busseto (PR), CAP 43011, Via Zilioli n. 1, PEC: fondazionelac@pecdotcom.it, rappresentata dal Presidente, _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione.
E
- **MADEGUS Srl Impresa Sociale**, (di seguito anche “**Madegus**”) P.IVA 02705780340, con sede legale in Parma 43123, Via Pozzuolo del Friuli, 13, PEC madegus@pec.it, rappresentata dalla Presidente _____, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione.
E
- **FONDAZIONE CEIS ETS** (di seguito anche “**CEIS**”) C.F.94004500362, P.IVA 03321910360, con sede legale in Modena 42122 Viale Antonio Gramsci 10 e sede operativa in Parma Strada del Paullo 20, PEC fonazioneceis@pec.gruppoceis.org, rappresentata dal consigliere Dott. _____ autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio d’Amministrazione.
E
- **COMUNE DI PARMA**, con sede in Parma, Strada della Repubblica, n. 1(P. IVA 00162210348), PEC comunediparma@postemailcertificata.it, legalmente rappresentato _____ (di seguito il “Comune”)
E
- **AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE di PARMA** (di seguito anche “**AUSL PARMA**”) C.F. e Partita I.V.A. n. 01874230343, con sede legale in Parma, Strada del Quartiere 2/a, CAP 43125, PEC ausldiparma@pec.ausl.pr.it, rappresentata in qualità di legale rappresentante dal _____, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda;
E
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PARMA C.F. e P.IVA 00308780345**, con sede legale in Parma (PR), Via Università 12, CAP 43121, PEC protocollo@pec.unipr.it, legalmente rappresentata da _____ di seguito indicati congiuntamente come “Parti” o singolarmente come “Parte”

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 26/6/2023, è stato approvato il “Patto Sociale per Parma”, con il quale il Comune di Parma ha avviato una collaborazione tra sistema sociale e sistema sanitario, al fine di una maggiore armonizzazione e integrazione tra servizi sociali e sanitari e una migliore e più razionale allocazione delle risorse;
- tale percorso si sviluppa attraverso la programmazione e il coordinamento dei tavoli tecnici e degli altri strumenti previsti dal Patto Sociale per Parma, integrati tra gli ambiti sociali e sanitario, gli enti ed il mondo della cooperazione e del terzo settore, all’interno del quale è stato creato un apposito Tavolo per la prevenzione dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, dedicato al miglioramento della prevenzione primaria dei DNA (Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione), con l’obiettivo di creare e consolidare una rete cittadina stabile, per la prevenzione, la sensibilizzazione e il riconoscimento precoce dei disturbi alimentari.

- Il tavolo di lavoro ha ritenuto di promuovere l'elaborazione di un programma per la riduzione dei fattori di rischio DNA e per la formazione di esperti nell'individuazione dei fattori di rischio;
- Tale programma ha tra i suoi obiettivi:
 - la riduzione, a livello comunitario, dei fattori di rischio per DA e dunque una riduzione di nuovi casi (prevenzione primaria);
 - la formazione di allenatori, nutrizionisti, insegnanti, MMG, PLS, ecc. (individuazione precoce);
- MADEGUS Impresa Sociale, Fondazione CEIS ETS ed i professionisti dell'AUSL di PARMA, tenuto conto delle linee di indirizzo Regionali in materia di prevenzione dei DNA (Circolare Regionale n. 6/2017), hanno predisposto un progetto di prevenzione universale da adottarsi nelle classi degli istituti scolastici secondari di primo e di secondo grado della città di Parma denominato "la cassetta degli attrezzi".
- le parti intendono collaborare alla realizzazione del progetto "La cassetta degli attrezzi" che prevede l'attivazione di una fase sperimentale in due istituti scolastici e la previsione della successiva diffusione in ulteriori realtà scolastiche;
- le linee di intervento del progetto comprendono, in particolare, educazione all'immagine corporea, sviluppo del pensiero critico rispetto ai modelli culturali e mediatici, promozione di corretti stili di vita alimentari, alfabetizzazione nutrizionale, riconoscimento dei segnali di fame e sazietà, contrasto alla disinformazione e valorizzazione del benessere psicofisico;
- Il progetto è destinato principalmente agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ed è finalizzato a rafforzare competenze di lettura critica dei messaggi mediatici, consapevolezza del rapporto tra cibo, emozioni e corpo, capacità di orientamento rispetto alle informazioni scientifiche e nutrizionali e attitudini favorevoli al benessere personale e relazionale;
- le Parti intendono disciplinare con il presente Accordo di Intesa il quadro generale di collaborazione, rinviando a successivi accordi attuativi l'eventuale definizione di singole attività operative, dei relativi tempi, delle modalità organizzative, delle responsabilità di dettaglio e degli eventuali profili economici.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente accordo le Parti si impegnano, in conformità ai rispettivi ordinamenti, in coerenza e nel rispetto delle previsioni di legge, Statuto e Regolamento di riferimento a collaborare alla promozione, progettazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio e possibile sviluppo di iniziative riconducibili al progetto "La Cassetta degli Attrezzi", finalizzate alla prevenzione primaria dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e, più in generale, alla promozione del benessere psicofisico, relazionale ed educativo nei contesti scolastici e territoriali, come descritto nell'allegato.

Le Parti riconoscono che il progetto "La Cassetta degli Attrezzi" si inserisce in un contesto di prevenzione primaria che richiede approcci integrati e interdisciplinari, capaci di mettere in relazione profili sanitari, nutrizionali, psicologici, educativi, sociali e comunicativi.

La collaborazione avrà ad oggetto la definizione e l'eventuale attuazione di percorsi rivolti in via prioritaria agli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, articolati, secondo le esigenze organizzative che saranno di volta in volta individuate, in incontri tematici, laboratori, attività di produzione di materiali e ulteriori iniziative di sensibilizzazione e disseminazione.

In coerenza con il progetto allegato, i contenuti delle iniziative potranno riguardare, tra l'altro: il rapporto tra cibo, emozioni e percezione corporea; l'educazione a una alimentazione consapevole, varia ed equilibrata; l'analisi critica dei messaggi provenienti da media, social network e pubblicità; il contrasto al body shaming e ai modelli identitari distorti; la capacità di distinguere informazioni affidabili da fake news in ambito alimentare e nutrizionale; la promozione di linguaggi, comportamenti e contesti rispettosi del benessere della persona.

Resta inteso che la concreta attivazione delle singole attività e ogni ulteriore profilo operativo saranno definiti successivamente dalle Parti interessate, anche su proposta del Comitato scientifico, mediante i pertinenti accordi attuativi.

Art. 3 - Impegni delle Parti

Nell'ambito del presente Accordo, e fermo quanto previsto dagli eventuali accordi attuativi, le Parti cooperano secondo buona fede e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali.

In particolare:

- Fondazione LAC supporterà il coordinamento generale del percorso, la connessione tra i soggetti aderenti, la promozione istituzionale dell'iniziativa e l'eventuale attivazione di percorsi di raccolta fondi o sostegno esterno;
- Madegus contribuirà alla progettazione metodologica e contenutistica delle azioni di educazione alimentare, divulgazione e laboratori tematici;
- Fondazione CEIS contribuirà alla progettazione metodologica e contenutistica delle azioni educative, psicologiche, relazionali e di media education;
- Comune di Parma favorirà il raccordo istituzionale con il territorio e con i soggetti scolastici interessati, nonché la connessione con i tavoli e gli strumenti di coordinamento locale pertinenti;
- AUSL di Parma provvederà all'inquadramento scientifico, all'individuazione dei bisogni, al raccordo con i servizi competenti e alla definizione delle azioni di prevenzione del Disturbo alimentare e formazione del personale degli altri partner del progetto e degli istituti scolastici coinvolti;
- Università degli Studi di Parma, fornirà supporto scientifico, metodologico contribuendo alla definizione delle azioni di prevenzione in coordinamento con AUSL di Parma e al monitoraggio delle azioni intraprese.

Le attività operative che richiedano utilizzo di strutture, acquisizione di beni o servizi, sostenimento di spese, riconoscimento di budget dovranno essere specificamente disciplinate con appositi accordi attuativi sottoscritti dalle Parti interessate.

Art. 4 - Referenti

Ciascuna Parte individua i seguenti referenti scientifici incaricati dei rapporti relativi al presente Accordo di Intesa:

- FONDAZIONE LAC Ente Filantropico ETS _____
- MADEGUS Srl Impresa Sociale: _____
- FONDAZIONE CEIS ETS: _____
- COMUNE DI PARMA _____

- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di PARMA: _____
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PARMA: _____

Art. 5 - Comitato scientifico

Ai fini dell'indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività condivise le Parti istituiscono un Comitato scientifico composto da un referente designato da ciascuna Parte con le seguenti funzioni:

- definire le linee di indirizzo delle attività da sviluppare nell'ambito della collaborazione;
- esaminare e proporre eventuali piani annuali o pluriennali di attività;
- valutare la fattibilità delle iniziative;
- monitorare lo stato di avanzamento delle attività condivise e favorire il raccordo tra i soggetti coinvolti;

Art. 6- oneri economici

Ciascuna Parte sostiene esclusivamente i propri costi interni di partecipazione, nei limiti delle risorse ordinarie disponibili e compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e autorizzativi.

Ogni eventuale attività che comporti spese, budget dedicati, trasferimenti di risorse dovrà essere preventivamente definita in appositi accordi attuativi.

Art. 7 - Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una parte all'altra, dovranno essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta proveniente dal soggetto che le ha fornite. Ciascuna parte si obbliga ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione interna, tutte le necessarie ed opportune misure per mantenere riservate le informazioni e le documentazioni ottenute nell'ambito dello sviluppo della presente collaborazione

Art. 8 - Protezione dei dati personali

Le Parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente Accordo di Intesa nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Protezione dei dati personali (GDPR), del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché dei provvedimenti, delle linee guida e delle autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella loro ultima revisione vigente.

Ciascun soggetto assume la qualifica di autonomo titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 7 del GDPR, sia nei reciproci rapporti che nell'interesse dei soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati.

Qualora l'attuazione di singole iniziative comporti trattamento di dati personali riferiti a studenti, famiglie, o altri soggetti, le Parti interessate disciplineranno preventivamente con appositi atti i rispettivi ruoli privacy, le finalità del trattamento, le categorie di dati, le misure di sicurezza, i tempi di conservazione, gli eventuali flussi di comunicazione, i rapporti con subfornitori o soggetti autorizzati e ogni altro adempimento richiesto dalla normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679 e la normativa nazionale vigente.

In assenza dei predetti atti integrativi, nessuna Parte potrà pretendere dall'altra la comunicazione o la messa a disposizione di dati personali per finalità operative connesse alle attività progettuali.

Art. 9 - Proprietà intellettuale, materiali e risultati

Ciascuna Parte conserva la titolarità esclusiva delle conoscenze, dei dati, dei materiali, dei metodi, dei contenuti, dei segni distintivi, del know-how e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di cui sia già titolare prima della sottoscrizione del presente Accordo o che sviluppi autonomamente al di fuori delle attività condivise.

La disciplina relativa alla titolarità, all'utilizzo, alla pubblicazione, alla diffusione, alla riproduzione e all'eventuale sfruttamento dei risultati o di altri output eventualmente generati nell'ambito di specifiche attività sarà definita nei singoli accordi attuativi, tenendo conto della normativa vigente.

In mancanza di specifica regolazione in un accordo attuativo, nessuna Parte potrà utilizzare o diffondere a fini ulteriori i risultati o i materiali eventualmente sviluppati congiuntamente senza il previo consenso scritto delle altre Parti interessate.

Le Parti si impegnano a non utilizzare i reciproci segni distintivi (nome e/o logo) per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi tra le Parti.

Art. 10 - Durata, rinnovo e recesso

Il presente Accordo di Intesa ha durata di 6 (sei) anni, decorrenti dalla dal 01/09/2026 per consentire l'inizio del progetto dall'anno scolastico 2026/2027.

Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da trasmettere alle altre Parti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, fatto salvo il completamento delle attività eventualmente già regolate da specifici accordi attuativi, secondo quanto in essi previsto.

Art. 11 - Controversie e foro competente

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo, e che non fosse possibile comporre amichevolmente, sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma.

Art. 12 - Firma, registrazione e imposta di bollo

Il presente Accordo è redatto in formato digitale. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

Il Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto a imposta di bollo assolta in modo virtuale da _____ Autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate _____

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Luogo e data: [_____]

Per Fondazione LAC ETS: _____

Per Madegus S.r.l. Impresa Sociale: _____

Per Fondazione CEIS ETS: _____

Per il Comune di Parma: _____

Per l'Azienda USL di Parma: _____

Per l'Universita' degli Studi di Parma: _____